



D.L. n. 36/2022 - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR

Prima nota delle disposizioni in materia di personale

Art. 1 - Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione dei fabbisogni di personale

L'art. 1 del D.L. n. 36/2022, pubblicato in G.U. il 30 Aprile u.s., introduce una modifica all'art. 6-ter del D.Lg. n. 165/2001, relativo alle *Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale*, prevedendo che le Linee di indirizzo sono adottate dal Ministro della PA *anche* con riferimento alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione. A tal fine il Ministro della PA adotta entro il 30 giugno 2022 le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale.

Pur apprezzando l'attenzione che viene posta all'esigenza di qualificare maggiormente gli organici della pubblica amministrazione con professionalità strategiche su temi emergenti e prioritari come quelli legati alla transizione ecologica e digitale, si deve rimarcare l'esigenza di salvaguardare l'autonomia organizzativa di Comuni e Città metropolitane, che si attua anche attraverso la definizione dei profili professionali e nella pianificazione dei propri fabbisogni di personale.

Conseguentemente, l'ANCI, chiederà che le Linee di indirizzo siano adottate previo Accordo in Conferenza unificata, anche al fine di chiarire il ruolo inedito della contrattazione collettiva in questa materia.

Art. 2 - Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni

Il comma 1 introduce un nuovo art. 35-ter (*Portale unico del reclutamento*) nel D.Lgs. n. 165/2001, che dispone:

- l'assunzione a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali (esclusi quindi Regioni ed Enti locali) avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione, ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento (www.InPA.gov.it).
- Il Portale sarà esteso a Regioni ed Enti locali per le rispettive selezioni di personale, e le modalità di utilizzo saranno definite con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata entro il 31 ottobre 2022.
- I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica: il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

Il comma 2 chiarisce che le nuove funzionalità del Portale del Reclutamento saranno operative per le amministrazioni centrali dal 1° luglio 2022, e che le predette amministrazioni centrali utilizzano il portale per tutte le procedure di reclutamento a tempo determinato e indeterminato dal 1° novembre 2022.

Il comma 4 chiarisce gli adempimenti relativi alla pubblicità degli avvisi di selezione tramite portale del reclutamento.

Il comma 5 riconduce al portale del reclutamento anche le procedure di nomina dei componenti degli OIV.

Sul punto, a fronte dell'esigenza di garantire la piena autonomia dei Comuni e delle Città metropolitane nella gestione delle proprie procedure di reclutamento, anche alla luce delle nuove e diverse modalità messe a disposizione dalla legislazione più recente, l'ANCI chiede che tali ulteriori modalità di utilizzo del Portale del reclutamento siano configurate come facoltative per Comuni e Città metropolitane e non obbligatorie, anche per non aggravare le procedure di reclutamento di ulteriori adempimenti burocratici.

Art. 3 – Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni

Il D.L. introduce un nuovo articolo 35-*quater* (*Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale*) nel D.Lgs. n. 165/2001, relativo al procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale. Le nuove regole sostituiscono la disciplina introdotta dall'art. 10 del D.L. n. 44/2021, i cui commi da 1 a 7 vengono conseguentemente abrogati.

In base alle nuove regole, i concorsi per l'assunzione del personale di comparto prevedono:

- a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera;
- b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale;
- c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale;
- d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni;
- e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
- f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Ai concorsi già banditi continuano ad applicarsi le regole vigenti alla data di pubblicazione del bando.

Fermo restando il favore dell'Associazione per ogni semplificazione delle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, si segnala solo la necessità che sulla modalità di utilizzo di strumenti informatici e digitali ci sia maggior chiarezza sulla compatibilità con i bilanci degli enti.

Art. 6 - Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale

Il comma 1 dell'art. 6 introduce alcune significative modifiche all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.

In particolare, viene introdotto un nuovo comma 1-*quater*, a mente del quale a decorrere dal 1 luglio 2022, in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni

provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.

Il successivo comma 1-quinquies introduce invece alcune misure in materia di comando e distacco di personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

In particolare, è stabilito che per il personale non dirigenziale delle amministrazioni, i comandi o distacchi, sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001. La disposizione non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.

Il secondo comma dell'art. 6 prevede che i comandi o distacchi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo D.L. cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma successivo, a mente del quale le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/25001. Per tali procedure straordinarie si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

Infine, comma 8 dell'art. 6 contiene la proroga fino al 30 giugno 2022 del termine per procedere alla stabilizzazione del personale LSU appartenente al c.d. bacino storico con risorse di uno specifico Fondo in deroga ai limiti assunzionali.

In merito a tali disposizioni, apprezzando alcuni miglioramenti del testo pubblicato in G.U., rispetto alle prime bozze dello stesso provvedimento, effettuati in accoglimento di richieste dell'ANCI (come l'esclusione per le Unioni di Comuni e

un limitato aumento della percentuale di comandi/distacchi ammissibili), si segnalano alcuni forti dubbi interpretativi, in particolare:

- **deve essere chiarito il significato di alcune esclusioni dell'ambito di applicazione oggettivo della norma. In particolare, occorrerà chiarire quali siano i comandi/distacchi obbligatori, "previsti da disposizioni di legge", in quanto appare un'espressione tautologica che rischia di creare confusione; cosa si intenda per "ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione" in quanto non è chiaro se sia da escludere tutto il personale comandato/distaccato in uffici di staff o solo quello per il quale esista una specifica previsione di legge che lo rende obbligatorio.**
- **la locuzione "all'esito delle procedure di mobilità" pone un problema di coordinamento sia con la previsione di carattere generale per cui le procedure di mobilità devono essere attivate per assunzioni a tempo indeterminato o determinato solo se superiore a 12 mesi (è quindi necessario chiarire che in caso di esigenze di supporto temporaneo per periodi inferiori a 12 mesi, ipotesi frequente soprattutto nei comuni di minori dimensioni, sia possibile comunque ricorrere al comando/distacco di personale di altri Enti senza esperimento della procedura di mobilità preventiva, altrimenti la nuova norma si tradurrebbe anche in un appesantimento procedurale) sia con la speciale deroga che ha reso facoltativo fino al 31/12/2024 il previo esperimento degli avvisi di mobilità volontaria.**
- **In relazione alla definizione del limite del "25% dei posti non coperti", premessa la necessità di chiarire cosa si intende per "non coperti" (si potrebbe intendere posti vacanti in dotazione organica, posti inseriti nella programmazione dei fabbisogni annuale, o triennale, posti messi a concorso, posti full-time, posti part-time, ...), si fa presente che nella fascia dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti le dotazioni organiche sono composte da poche unità di personale, di conseguenza il 25% dei posti non coperti sarebbe in ogni caso inferiore all'unità e creerebbe notevoli difficoltà.**
- **In merito alle procedure straordinarie per l'inquadramento in ruolo, la previsione che le stesse avvengano senza nullaosta dell'amministrazione di provenienza appare difficilmente conciliabile con l'istituto del distacco, che è motivato non solo dall'interesse del distaccatario, ma anche dall'interesse del distaccante. In ogni caso, l'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 già dispone l'immissione in ruolo in via prioritaria del personale comandato**

nella fase propedeutica all'indizione delle procedure di reclutamento dall'esterno.

Art. 7 - Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del PNRR

Il comma 1 proroga la prima applicazione del PIAO al **30 giugno 2022**.

Il comma 2 proroga al **30 luglio 2022** il termine per le richieste di accesso al fondo per le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione del PNRR da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Sul punto si fa presente che Il Dipartimento della Funzione pubblica ha attivato la piattaforma online per abilitare i Comuni alla richiesta di contributo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 31-bis del D.L. n. 152/2021. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo:

<https://www.lavoropubblico.gov.it/>

Si fa presente che, secondo le indicazioni del Dipartimento, in questa fase, le domande potranno essere presentate fino al 20 maggio, per poter successivamente emanare il primo decreto con l'assegnazione dei contributi. Sulla base della disponibilità delle risorse, è previsto che vengano periodicamente riaperti i termini per le candidature, al fine di soddisfare le richieste dei Comuni in concomitanza con l'assegnazione di nuovi progetti.

Trattasi di proroghe richieste dall'ANCI la cui valutazione è dunque positiva.

Art. 10 - Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il PNRR

Si introduce la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, di conferire incarichi professionali a soggetti in quiescenza da almeno due anni, in deroga ai divieti vigenti, chiarendo che a tali soggetti possono essere conferiti:

- gli incarichi di cui all'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (incarichi di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione per i contratti di forniture e servizi, etc) ;
- in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di **R**esponsabile **U**nico del **P**rocedimento.

Art. 11 - Potenziamento amministrativo delle Regioni e delle politiche di coesione

L'articolo 11 estende alle Regioni la previsione, già introdotta per i Comuni dal D.L. n. 152/2021, che consente di ampliare i limiti finanziari per le assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità destinato all'attuazione degli interventi del PNRR.

Rispetto a tali previsioni l'ANCI chiederà di:

- ***estendere anche alle Città metropolitane l'ampliamento dei limiti finanziari per le assunzioni a tempo determinato destinate all'attuazione degli interventi del PNRR;***
- ***estendere corrispondentemente al numero di assunzioni effettuate il superamento dei limiti alle risorse che possono essere destinate ai trattamenti economici accessori (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017).***